



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

## Ordinanza n° 110/23

**OGGETTO: ISTITUZIONE “AREE DESTINATE A PARCHEGGIO O SOSTA A PAGAMENTO NEL CENTRO ABITATO AI SENSI ART.7, LETT.F) DPR 285/92 SS.MM.II (NUOVO CODICE DELLA STRADA). PROVVEDIMENTI**

### IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

#### **PREMESSO CHE**

L'art.7 comma 1 lettera f) del C.d.S. prevede : *Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe;*

**VISTA la deliberazione di G.M. n. 79 del 03.05.2019 con la quale veniva deliberato di : *ISTITUIRE ai sensi dell'art7,c.1,lett.f) e con le modalità di cui al comma 8, del Dpr 285/92, le aree di sosta a pagamento nel centro urbano e nella zona Marina con individuazione degli orari di vigenza e delle relative tariffe;***

**VISTA la deliberazione di G.M. n. 102 del 11.06.2020 con la quale:**  
*veniva approvato, il progetto di “Concessione del servizio di gestione dei parcheggi senza custodia su strade e piazze del territorio comunale”;*

#### **CONSIDERATO che**

la regolamentazione della sosta o parcheggio di cui sopra interessa una parte del centro urbano caratterizzato da un'intensa mobilità veicolare per cui scaturisce la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale di avviare una nuova modalità di sosta tale da renderla funzionale, efficace e fluida consentendo il ricambio dei veicoli parcheggiati;

#### **RILEVATO che**

ai sensi dell'art. 5- *Regolamentazione della circolazione in generale - c.3 del C.d.S. i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma dell'art.7, con ordinanza motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti*

segnali;

**RITENUTO**, pertanto istituire ai sensi dell'art.7,c.1,lett.f) e con le modalità di cui al comma 8 del Dpr 285/92 e succ.mod ed integrazioni, le aree di parcheggio a pagamento così come riportate negli allegati planimetrici alla delibera di giunta n°102 del 11/06/2020, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo e durata della sosta, fissando le relative condizioni e tariffe;

Visti gli artt. 157,158 e 188 del vigente Codice della Strada;

**Visto** il T.U.E.L approvato con Dlgs 267/2000

**Visti** il dlgs 285/1992 e succ. modifiche e integrazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione ( DPR 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii)

## **ORDINA**

**DI ISTITUIRE** ai sensi dell'art.7,c.1,lett.f) e con le modalità di cui al comma 8, del Dpr 285/92, **le aree a parcheggio a pagamento** così come riportate negli allegati planimetrici alla Delibera di Giunta n°102 del 11/06/2020, con le seguenti modalità:

### **Orari di funzionamento dei parcheggi a pagamento:**

- dal 16/9 al 31/5 per tutte le strade ad esclusione di Viale dei Micenei tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
- dal 1/6 al 15/9 per tutte le strade ad esclusione di Viale dei Micenei tutti i giorni feriali e festivi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00;
- dal 1/6 al 30/9 per gli stalli di Viale dei Micenei tutti i giorni feriali e festivi dalle 8.00 alle 2.00 del giorno successivo;

### **Tariffe giornaliera**

Alle suddette aree devono essere applicate le seguenti tariffe:

A) per tutte le strade ad esclusione di Viale dei Micenei:

- € 1,00 per ogni ora di occupazione dello stallo;
- € 3,00 Tariffa Giornaliera;

B) per gli stalli di Viale dei Micenei:

- € 1,00 per ogni ora di occupazione dello stallo;
- € 5,00 Tariffa Giornaliera;

### **Modalità di pagamento**

- Tramite parcometri a norma di legge;
- Tramite APP;

### **Tariffe agevolate con abbonamento**

- *Abbonamento mensile per intera giornata € 40,00 per gli aventi diritto così come stabilito dalla Delibera di Giunta n°27 del 29/06/2023;*

### **Deroghe sui parcheggi o sosta a pagamento:**

- Veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Locale; veicoli di Emergenza, pronto intervento e soccorso; veicoli a servizio degli invalidi possessori di regolare contrassegno (di cui all'art. 188 del Codice della Strada ed art. 381 del relativo Regolamento di attuazione), veicoli ad uso dei medici in visita domiciliare urgente che espongono il relativo contrassegno rilasciato dall'Ordine dei Medici;

### **REGOLAMENTAZIONE SOSTA INVALIDI**

Stabilire, inoltre, che nell'ambito delle aree di sosta a pagamento, ai sensi dell'art.188 comma 3 bis, ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari di contrassegno speciale ai sensi dell'art. 381, comma 2, del regolamento di esecuzione del CdS è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, senza il rispetto di limiti di tempo, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati;

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune di Pulsano.

A carico dei trasgressori alle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.;

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, nonché gli ausiliari del traffico ai sensi degli art. 12 e 12-bis del precitato Decreto legislativo, sono incaricati dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Ogni altro provvedimento in contrasto o comunque incompatibile con il presente atto è da ritenersi annullato.

### **COMUNICA**

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n°241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione, D.P.R.n° 495/1992. Inoltre, che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Pulsano,06/07/2023

  
**Il Comandante della P.L.**  
**Dott. Luigi Lorè**